



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 1° aprile 2019

Parte la segnalazione per le movimentazioni di contanti per banche ed intermediari

Banche ed intermediari finanziari da aprile dovranno comunicare i dati dei loro clienti che effettuano movimentazione di contante di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso di un mese.

L'art. 47 della normativa antiriciclaggio (**D.Lgs. 231/2007**) prevede che gli intermediari interessati (banche, poste, istituti di moneta elettronica, di pagamento, ecc.) debbano trasmettere alla **UIF (Unità di Informazione Finanziaria)** della Banca d'Italia dati e informazioni individuati in base a **criteri oggettivi** concernenti operazioni a rischio di riciclaggio.

Con provvedimento pubblicato il 28 marzo 2019 l'UIF ha individuato un nuovo criterio oggettivo, in concreto dei dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante **di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare**, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Devono essere **sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore**; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

NOTA BENE: In prima applicazione le comunicazioni del secondo semestre 2019 potranno essere inviate entro la data di scadenza del mese di luglio (15 settembre).